



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MASSAFRA</u>	<u>UMBERTO</u>	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>OCCHINEGRO</u>	<u>MARCELLO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>	<u>SEBASTIO</u>	<u>FRANCESCO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2002/11
depositato il 07/07/2011

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 678/10611 DEL 24.2.11 IRPEF + IRAP 200 DIR.CAM./TASSE
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 678/10611 DEL 24.2.11 IRPEF + IRAP 200 DIR.CAM./TASSE
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 678/10611 DEL 24.2.11 IRPEF + IRAP 200 DIR.CAM./TASSE
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 678/10611 DEL 24.2.11 IRPEF + IRAP 200 DIR.CAM./TASSE

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

BRESCIA GRAZIA
VIA B. LEONE, 1/B 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO
VIA PLATEJA N. 30 74121 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2002/11

UDIENZA DEL

23/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

847

PRONUNCIATA IL:

23 FEB. 2015


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 MAR. 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(Angelo CARATTO)

[Signature]





(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2002/11

UDIENZA DEL

23/02/2015

ore 09:00

Premesso

- che con ricorso depositato il 7.7.2011, [redacted], tramite il difensore all'uopo nominato, adiva questa Commissione Tributaria provinciale opponendosi al provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria su 5 immobili menzionati in allegato per il mancato pagamento di € 34.885,79 per imposte, contributi, tasse, contravvenzioni, diritti camerali iscritti a ruolo oltre sanzioni ed interessi, assumendo l'inesistenza della notifica, la mancata notifica degli atti prodromici, la mancata allegazione delle cartelle richiamate, la carenza di motivazione, la violazione dello Statuto del contribuente (artt. 17 e 7), la carenza di ulteriori formalità prescritte, la violazione dell'art. 50 c. 2 DPR 602/73 con mancata notifica dello specifico avviso contenente l'intimazione ad adempiere, l'intervenuta decadenza o prescrizione nonché la sproporzione tra l'importo delle somme iscritte a ruolo (ca. € 27.000) e il valore degli immobili ipotecati;

- che con memoria presentata il 2.8.2011 si costituiva l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Taranto, instando, tra l'altro, per l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione del ricorrente ex art. 22 D.lgs. 546/92 (senza ulteriore precisazione);

- che con memoria presentata il 21.12.2011 si costituiva EQUITALIA Sud s.p.a. che eccepiva, tra l'altro, il parziale difetto di giurisdizione di questa Commissione;

- che con ordinanza in data 24.10.2011 veniva rigettata l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento opposto.

Tutto ciò premesso, si

osserva

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Giova rilevare in via preliminare che, come incontestatamente puntualizzato dalla resistente Equitalia sud s.p.a., i crediti portati da 4 delle cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria (v. estratti ruolo allegati alla memoria) non hanno natura tributaria, onde l'opposizione all'iscrizione tributaria, per la parte relativa a tali crediti, andava effettivamente presentata all'A.G.O..

Per altro verso, la resistente Equitalia sud s.p.a. ha adeguatamente dimostrato, allegando la fotocopia degli avvisi di ricevimento debitamente firmati dal destinatario, l'avvenuta notifica delle cartelle al ricorrente negli anni 2007, 2008 e 2009.

Infatti, quanto alla eccepita irrivalenza delle notifiche effettuate a mezzo posta e non già tramite messo comunale o Ufficiale giudiziario, si rileva che gli atti impugnati sono stati correttamente notificati a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 l. 890/1982 come modificato dall'art. 20 L. 8.5.1998 n. 146 che ha stabilito che gli



atti dell'Amministrazione finanziaria debbano essere notificati in via preferenziale, direttamente dagli Uffici stessi a mezzo posta (*"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali etc..."*). Del resto la Suprema Corte di Cassazione, con recenti pronunce (n. 14327 del 19.6.2009 e n. 11708/2011, Ord. 20789 del 2.10.2014, Rv. 632712) ha ribadito la ritualità di tale mezzo di notifica a mezzo posta, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica per quel che concerne le cartelle di pagamento richiamando al riguardo l'art. 26 dPR 602 del 1973.

Consegue che, non essendo stati tempestivamente impugnati gli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria non solo non era necessaria alcuna allegazione degli stessi, ma il relativo provvedimento avrebbe potuto essere impugnato solo per vizi ad esso inerenti: e tale atto s'appalesa sufficientemente motivato con l'allegazione degli estratti di ruolo.

E' fondata, ed assorbente di ogni ulteriore doglianza, invece, la censura relativa all'assoggettamento dell'iscrizione ipotecaria agli adempimenti di cui all'art. 50 comma 2° dPR 602/73, concernente la preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla quale l'Equitalia si è pronunciata assumendone l'inapplicabilità con richiamo ad una pronuncia della S.C. del 2011.

Infatti essendo trascorso un anno dalla notifica delle cartelle, avrebbe dovuto essere notificato, prima del provvedimento impugnato, lo specifico avviso contenente l'intimazione ad adempiere.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con sentenza n. n. 129667 del 18.9.2014, Rv. 632586 (segnalata e prodotta dal ricorrente all'odierna udienza) dirimendo il precedente contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sul punto, ha affermato, tra l'altro, che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'A.F., prima di iscrivere l'ipoteca sui beni immobili ai sensi dell'art. 77 del dPR 29.9.1973 n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis del medesimo dPR) in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi



ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Le peculiarità giuridiche della vicenda e soprattutto il contrasto giurisprudenziale solo di recente risolto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inducono a compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.T.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità ed illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Spese compensate per intero tra le parti.

Taranto, 23.2.2015

**Il Presidente estensore
(Dr. Umberto Massafra)**

